

TARIFFE TOSAP ANNO 2017.

Art. 44. -Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

- a) occupazioni del suolo comunale: € 26,34 per mq
 - c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: € 8,00 per mq
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico: € 790 per mq;
3. Per i passi carrabili: € 13,17 mq
4. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: € 7,00 mq.
5. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.
6. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa si applica, a giorno, in base alla seguente tariffa:
 - a) occupazioni di suolo comunale: € 2,06 mq
 - c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: € 2,00 mq
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento: € 1,45 mq
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati: € 2,67 mq
5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa pari ad € 2,06 mq
- 6 bis. Le occupazioni temporanee per le attività edilizie sono soggetta alla riduzione del 50% della tariffa base giornaliera di € 2,06 mq.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima misura percentuale di cui al comma 6.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, e' in facolta' del comune disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.

Art. 46. Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. a) strade comunali, € 258,23 per km. lineare o frazione;
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, € 103,29

Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione di € 20,66.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e' determinata e applicata dal comune in misura forfetaria:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva: € 15,49;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva: € 15,49;

La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lett. a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Art. 47. Distributori di carburante e di tabacchi.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale di:

| a) centro abitato € 46,48

| b) zona limitrofa € 38,73

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale :

| a) centro abitato € 15,49

| b) zona limitrofa e 11,36